

COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO AREA TRE

Ufficio Tecnico - Servizio 3

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 15/06/2018

OGGETTO: Prevenzione Incendi e Pulizia Fondi Incolti - Anno 2018.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di terreni di loro proprietà, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, provoca il proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.to L.vo n. 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Viste le norme del vigente Codice della Strada;

Visto il Regolamento dei Fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 commi 4 bis e 4 ter L.R. n.16 del 06.04.1996 introdotti dall'art. 39 della L.R. n. 14 del 14.04.2006, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 9.11.2010;

ORDINA

Art. 1

Durante il **periodo compreso tra il 15 giugno 2018 e il 15 ottobre 2018**, salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza sindacale da correlare con l'evoluzione della situazione metereologiche, su tutto il territorio comunale è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di Casteltermini:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie,
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno 2018, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto che sia di sicurezza ai fabbricati confinanti e comunque non inferiore a dieci metri;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà rispettare tutte le norme stabilendo idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dalla legge ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

SANZIONI

- 1. nel caso di mancato taglio delle erbe sulle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggetti a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 155 a euro 624 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della strada.
- 2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 105 a euro 620 determinata ai sensi dell'art. 255 D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio nelle superfici boscate, nelle aree protette e nei soprassuoli a pascoli ricadenti nel territorio comunale, durante il periodo dal 15 giugno 2018 al 15 ottobre 2018, sarà applicata una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 10 della legge 21/11/2000, n. 353 e ss.mm.ii;
- 4. fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, ed ogni altra misura sanzionatoria prevista per il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme del regolamento comunale dei fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 commi 4 bis e 4 ter L.R. n.16 del 06/04/1996 introdotti dall'art. 39 della L.R. n. 14 del 14/04/2006, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 9/11/2010, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una somma variabile da euro 51,00 a euro 258,00 per ogni ettaro o su frazione di esso incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della L.R. n. 16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danni al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia. La sanzione amministrativa sarà irrogata dal Sindaco.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

SIRICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- ➤ Ufficio Comunale di Protezione Civile tel. O922 929225
- > Comando Polizia Municipale di Casteltermini tel. 0922 917698
- Corpo Forestale tel. 1515 Distaccamento di Cammarata (tel. 0922 90 91 52)
- > Arma Carabinieri tel. 112 0922
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115 0922 51 19 11

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorre dal 15 giugno 2018 a tutto il 15 ottobre 2018 e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, ed inserita nel sito ufficiale del Comune di Casteltermini.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, Distaccamento Forestale di Cammarata, Comando dei Carabinieri di Casteltermini, Comando Polizia Municipale Locale, Protezione Civile di Agrigento, Regione Sicilia Servizio Protezione Civile.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 2008 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere e di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia o entro 30 gg. mediante ricorso al Prefetto di Agrigento, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e/o al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla suddetta pubblicazione.

Casteltermini lì

Il Responsabile di P.O. n. 4 Geom. Giuseppe Ballone Il Sindaco
Dott. Gioacchino Nicastro